

# **ACCORDO QUADRO**

## INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	5
ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO .....	5
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO .....	7
ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO .....	7
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
ARTICOLO 8 - PENALI .....	8
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO .....	9
ARTICOLO 10 - RECESSO .....	12
ARTICOLO 11- GARANZIA - POLIZZA ASSICURATIVAS .....	13
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	14
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	14
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE .....	15
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	15
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	16
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE .....	18
ARTICOLO 20- SUBAPPALTO .....	18
ARTICOLO 21 - PRIVACY.....	20
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO .....	21
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI .....	21

## ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta 405/ACU/2018, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, concluso ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, per l’affidamento del servizio di rimozione trasporto e trattamento, di cumuli di rifiuti abbandonati in siti della città di Napoli, comprese aree di proprietà ed in uso di ASIA Napoli SpA caratterizzati dalla presenza di materiali eterogenei non conferibili presso i siti ordinari;
  - 2) che la gara è stata divisa in tre lotti di pari importo;
  - 3) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara, sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi;
  - 4) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto \_\_\_\_\_, come in epigrafe identificato relativamente al lotto \_\_\_\_\_;
  - 5) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali del RTI e degli ausiliari;
  - 6) che in funzione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende l’accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l’Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di esecuzione che saranno emessi in esecuzione dell’accordo quadro;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 e smi “Codice degli Appalti”;

- per **Ordinativo di esecuzione** si intende l'ordinativo di esecuzione dell'intervento emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
  - fonte della segnalazione;
  - tempi di esecuzione;
  - luogo di esecuzione;
  - modalità operative ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico.
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. G. Iodice, Responsabile servizi territoriali di ASIA Napoli SpA;
- per **Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo** si intende il sig. Antonio Attanasio, Servizi Territoriali ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio così come specificato in premessa e con le caratteristiche conformi a quella stabilite dalla Stazione Appaltante, attraverso l'esecuzione di quanto disposto negli Allegati A "Modalità Operative- azioni di controllo" e B "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" oltre che nel presente contratto.

2.2 I cumuli di rifiuti sono costituiti prevalentemente dalle tipologie di seguito elencate:

- codice CER 08.01.11\*- pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
- codice CER 13.02.08\* - altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni;
- codice CER 15.01.10\*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- codice CER 15.02.02\*: Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- codice CER 16.01.19: Plastica (veicoli fuori uso);
- codice CER 16.03.03\*: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.04: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03;
- codice CER 16.03.05\*: rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.06: rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05;
- codice CER 17.02.03: Plastica;
- codice CER 17.03.01\*: Miscele bituminose contenenti carbone;
- codice CER 17.03.02: Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- codice CER 17.04.11: Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410;
- codice CER 17.06.01\*: Materiali isolanti contenenti amianto;
- codice CER 17.06.03\*: Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
- codice CER 17.06.04: Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03;

- codice CER 17.06.05\*: Materiali da costruzione contenenti amianto;
- codice CER 17.02.02: Vetro;
- codice CER 17.09.03\*: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 20.01.11: Prodotti tessili;
- codice CER 20.01.39: Plastica;
- codice CER 20.03.01: Rifiuti urbani non differenziati;
- codice CER 20.03.99: Rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti).

2.3 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nel Disciplinare di gara che formano parte integrante del presente Accordo.

### **ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTI DELL'ACCORDO**

3.1 Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante della Stazione Appaltante e da un rappresentante dell'Appaltatore. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di esecuzione. Qualora l'importo presunto contrattuale sia raggiunto anticipatamente rispetto a quello previsto (24 mesi), la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere anticipatamente alla facoltà di cui al successivo punto 3.2 del presente articolo.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo, per ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 24 mesi ovvero 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro. In entrambi i casi, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni. Si precisa che l'opzione sarà attivata solo in presenza di copertura finanziaria da parte del Comune di Napoli. Si precisa ulteriormente che nel caso in cui le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a coprire tutti i lotti, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione a partire da quel lotto in cui il ribasso offerto sia stato massimo e così di seguito.

3.3 Ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice, infine, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare la durata dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione di proroga tecnica deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del bando avente ad oggetto la nuova gara. In tal caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione

Appaltante.

3.4 L'importo complessivo del presente Accordo Quadro, corrispondente a quello posto a base di gara relativamente al lotto \_\_\_\_, ammonta ad Euro 390.000,00 oltre IVA come per legge, così ripartito:

- ✓ Euro 260.000,00 oltre Iva, per il servizio di 24 mesi.
- ✓ Euro 130.000,00 oltre Iva, per l'opzione di ulteriori 12 mesi.

3.5 I prezzi unitari che verranno utilizzati per la fatturazione saranno determinati applicando lo sconto offerto dall'appaltatore ai prezzi indicati al paragrafo B del Disciplinare di gara

3.6 Nel caso in cui il trasporto dei rifiuti avvenga a cura e carico della Stazione Appaltante, ai prezzi risultanti dallo sconto offerto in gara dall'Appaltatore si detrarrà un importo determinato in funzione della distanza tra la casa comunale e quello di destinazione, secondo le seguenti tariffe:

<b>FASCIA CHILOMETRICA</b>	<b>€/t</b>
DA 1 KM. A 25 KM	9,00
DA 26 KM. A 50 KM	11,50
DA 51 KM. A 75 KM	14,00
DA 76 KM. A 100 KM.	16,00

Si precisa che la singola tratta è da determinarsi calcolando la distanza di andata e ritorno.

3.7 Nell'ipotesi in cui le quantità di rifiuti rinvenute dovessero essere tali da non saturare gli importi di cui sopra, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa alcuna rispetto a quanto non fatturato.

3.8 A partire dal 25° mese di durata del presente Accordo, la Stazione Appaltante provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall'Istat relativamente all'indice di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel periodo compreso tra il 13° ed il 24° mese di durata dell'accordo.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

4.1 La stipula dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di esecuzione, ma fa unicamente sorgere, in capo all'Appaltatore, l'obbligo di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati.

4.2 (nel caso in cui l'appaltatore sia costituito in RTI) Il RTI firmatario del presente Accordo si obbliga, altresì, ad eseguire le prestazioni in oggetto, nel rispetto della seguente configurazione, così come dichiarata in sede di offerta:

- ✓ \_\_\_\_\_ (mandataria) svolgerà le attività di \_\_\_\_\_ nella misura del \_\_\_%;
- ✓ \_\_\_\_\_ (mandante) svolgerà le attività di \_\_\_\_\_ nella misura del \_\_\_%.

#### **ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO**

La Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione degli interventi da parte dell'Appaltatore ed il rispetto delle normative di riferimento in materia di bonifiche di siti contaminati e di materiali contenenti amianto. Nell'espletamento di tali funzioni, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può impartire prescrizioni alle quali l'Appaltatore deve attenersi.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può avvalersi anche della collaborazione di personale della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO**

Il responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il geom. Carlo Esposito. Al fine di garantire la propria reperibilità, il responsabile ha fornito i seguenti recapiti telefonici: \_\_\_\_\_ e l'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_.

Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail o fax. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

7.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura emessa, con cadenza mensile, in relazione ai singoli ordinativi entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e previa attestazione della regolarità/conformità dei servizi svolti. La fattura deve riportare il numero di ordinativo di esecuzione, il CIG relativo al lotto dell'Accordo Quadro e deve essere corredata dall'autorizzazione ASL al prelievo (nei casi previsti dal DT) e dalla 4<sup>a</sup> copia dei FIR debitamente compilati, firmati e timbrati oltre alla copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione dell'intervento, qualora rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 6. Le fatture devono essere intestate ad A.S.I.A. Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi n. 37/D - 80146 Napoli ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

7.2 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

#### **ARTICOLO 8 - PENALI**

8.1 Nelle ipotesi in cui si verificano cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata alla stazione appaltante che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'Appaltatore eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare quest'ultimo dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

8.2 Nel caso di ritardi rispetto ai termini indicati nell'allegato A – Modalità Operative, la Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di euro 200,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alle date indicate nella programmazione del Direttore dell'Esecuzione e fino ad un massimo di 3 giorni; a partire dal quarto giorno, fermo restando l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'Appaltatore i relativi costi;
- b) una penale di euro 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nell'Allegato A nell'invio della copia a mezzo fax/mail della quarta copia del formulario;
- c) una penale di euro 100,00/giorno per ogni giorno di ritardo nell'invio del report settimanale delle attività, rispetto a quanto previsto nell'Allegato A.

Salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'aggiudicataria i relativi costi.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Appaltatore, a lei derivassero per qualsiasi motivo.

##### Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione dell'accordo ed al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra

indicate.

#### Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

#### **ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- c) nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.
- d) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente ( es. iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali) per lo svolgimento del servizio de quo.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 13 in materia di cessione del credito e del contratto;
- d. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo
- e. nel caso di reiterate inadempienze (es. difformità e/o ritardi nell'esecuzione) ai singoli ordinativi di esecuzione emessi dalla Stazione Appaltante;
- f. nel caso di mancato rispetto/applicazione delle migliorie proposte nell'offerta tecnica formulata in gara;

g. nel caso di violazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, del Codice di Comportamento e del Codice Etico.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad g), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

#### **Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50 / 2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50 / 2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

\*\*\* \*\*

#### **Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro**

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione

Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 10 - RECESSO**

La Stazione Appaltante si riserva di recedere anche parzialmente, dall'Accordo nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

#### **ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA**

11.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_(fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n.\_\_\_\_\_, con scadenza il\_\_\_\_\_.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

11.2 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dall'Accordo. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltato ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: \_\_\_\_\_, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: \_\_\_\_\_

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il

personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme succitate, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori e/o di personale e/o automezzi ASIA, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori e/o da ASIA compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il responsabile del servizio dell'appaltatore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.

#### **ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec.

La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

#### **ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

##### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

##### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.*

##### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

#### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159 / 2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143 / 1991.*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.*

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni

altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO/AVVALIMENTO**

20.1 L'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere /non ricorrere al subappalto.

20.2 Ai sensi e nel rispetto dell'art. 89 del Codice, la società \_\_\_\_\_ ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi:

della società \_\_\_\_\_ per la soddisfazione del requisito di capacità tecnica relativo alla \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_ per la soddisfazione del requisito di capacità tecnica avente ad oggetto l'avvenuto svolgimento, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di servizi oggetto dell'appalto per un valore non inferiore \_\_\_\_\_.

A tal fine la società \_\_\_\_\_ ha presentato in gara i relativi contratti di avvalimento, allegati al presente contratto.

#### **ARTICOLO 21 – PRIVACY**

21.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

#### **ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- Allegato A - Modalità operative – azioni di controllo”
- Allegato B “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” (c.d. PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI;
- Offerta economica;
- Piano di Sicurezza dell'appaltatore – DUVRI redatto da ASIA.

#### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo

complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dall'Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

23.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

Napoli \_\_\_\_\_

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Francesco Mascolo

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Francesco Mascolo